SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

3ª COMMISSIONE

(Affari esteri)

GIOVEDÌ 12 APRILE 1962

(24ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GAVA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero » **(1667) (Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE *Pag.* 227, 228, 229, 230, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239
FENOALTEA 237
FERRETTI 229, 231, 238, 239
JANNUZZI . . . 228, 229, 230, 236, 238, 239
MENCARAGLIA . 229, 231, 234, 235, 236, 238
MESSERI 229, 231, 236, 237, 238, 239
MICARA, *relatore* 233
RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 238, 239
SPANO 230, 237, 238

« Rimborso al comune di Firenze per l'acquisto dell'immobile da destinare a sede dell'Università europea » **(1825) (Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 239, 242, 243, 244, 245
BATTISTA 242, 243
CESCHI, *relatore* 240
FENOALTEA 241
FERRETTI 239, 240, 244
JANNUZZI 241, 244
MENCARAGLIA 244
MICARA 241, 245
RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . 240, 241, 243, 244

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Battista, Berti, Bolettieri, Ceschi, Cingolani, Fenoaltea, Ferretti, Gava, Greco, Jannuzzi, Lussu, Mencaraglia, Messeri, Micara, Molè, Pastore, Scoccimarro, Spano e Turani.

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Russo.

F E N O A L T E A , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero » (1667)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero ».

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Ricordo che nella passata

seduta erano state sollevate numerose obiezioni circa il mantenimento dell'articolo 5 del presente disegno di legge. Era stato presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo dai senatori Mencaraglia e Pastore, ai quali si erano poi associati anche i senatori Fenoaltea e Ceschi; lo stesso relatore si era mostrato favorevole a detto emendamento ed io avevo assicurato che avrei esaminato la opportunità di accoglierlo o meno. Debbo dichiarare che accetto la soppressione dell'articolo 5 sempre che, naturalmente, la Commissione sia ancora di questa opinione.

J A N N U Z Z I . Abbiamo già espresso il nostro pensiero nel corso della precedente seduta, nel senso, cioè, che siamo favorevoli alla soppressione dell'articolo 5.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento soppressivo dell'intero articolo presentato dai senatori Mencaraglia e Pastore.

(*È approvato*).

Art. 6.

Al personale che a norma degli articoli precedenti non percepisca l'assegno di sede spetta l'intero trattamento economico previsto per l'interno.

(*È approvato*).

Art. 7.

Qualora il personale percepisca retribuzioni o assegni da Governi stranieri oppure da Enti italiani e stranieri, l'assegno di sede è ridotto di una somma pari all'importo globale delle retribuzioni o assegni stessi.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Messeri un emendamento tendente a sostituire alle parole « Enti italiani e stranieri », le altre « Enti italiani o stranieri ».

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Sono favorevole all'emendamento e ringrazio il senatore Messeri per averlo suggerito.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal senatore Messeri.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 8.

Gli assegni indicati nell'allegata tabella, maggiorati o diminuiti in base alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, sono pagati nella valuta e secondo il rapporto fisso di ragguaglio stabiliti per ciascuna sede con i decreti di cui all'articolo 6 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

(*È approvato*).

Art. 9.

L'assegno di sede compete dal giorno di assunzione dele funzioni nella sede all'estero fino al giorno di cessazione delle funzioni stesse.

(*È approvato*).

Art. 10.

L'assegno di sede viene corrisposto anche durante il congedo ordinario per un massimo di 30 giorni in ciascun anno solare, oltre a cinque giorni di viaggio.

Il periodo di congedo ordinario deve coincidere con quello delle vacanze estive, secondo il calendario locale, ed essere autorizzato dal Capo della rappresentanza diplomatica o consolare in relazione alle esigenze del servizio. Per ogni eventuale altro periodo di assenza dalla sede o dal servizio non compete l'assegno.

L'assegno di sede non compete al personale che fruisce di congedo ordinario in Italia prima che siano trascorsi otto mesi dalla data di assunzione delle funzioni all'estero.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Messeri un emendamento inteso a sostituire alle parole: « 30 giorni », le altre: « 45 giorni ».

M E S S E R I . Ritengo sia una misura più equa, che, tra l'altro, si rifà a quello che è il congedo degli insegnanti di ruolo che prestano servizio nell'Amministrazione centrale sul territorio della Repubblica.

P R E S I D E N T E . Faccio osservare che lo stesso emendamento è stato proposto anche dai senatori Mencaraglia e Pastore.

F E R R E T T I . Sono perplesso sulla opportunità di aumentare la durata del congedo a 45 giorni perchè l'assegno di sede è molto elevato; sarei piuttosto del parere di aumentare il numero dei giorni di viaggio, poiche, dato che la maggior parte del personale viaggia per nave, i cinque giorni previsti mi sembrano insufficienti.

M E S S E R I . Ritengo sia sufficiente protrarre di 15 giorni l'indennità.

J A N N U Z Z I . Non riesco a rendermi conto della limitazione. C'è poi un'altra considerazione: chi ha detto che le ferie vengono tutte trascorse fuori sede? Voi date come presupposto che le ferie debbano essere godute fuori sede, mentre questo può anche non verificarsi.

Dobbiamo considerare, in definitiva, che il sottoporre colui che deve venire a godere le ferie in Italia al pagamento di un viaggio la cui spesa qualche volta non può sostenere, oppure il togliergli gli assegni di sede se viene in Italia, significa procurare un danno economico gravissimo all'interessato. Pertanto, non solo sono favorevole alla proposta di emendamento del senatore Messeri, ma non sarei neppure contrario ad elevare addirittura a 60 giorni il periodo di corresponsione dell'assegno di sede.

Desidero, inoltre, sottolineare che colui il quale gode le ferie in Italia continua a pagare l'affitto di casa ed ha inoltre delle esigenze superiori perchè ha bisogno di un albergo, di fare una vita al di fuori della normalità e deve sostenere spese di viaggio abbastanza rilevanti, per cui, come principio, pregherei di risolvere anche il problema del rimborso dei viaggi. Per venire dall'America del Sud, per esempio, si debbono spendere milioni e qualche volta il funzionario ha anche moglie e figli e deve, quindi, sostenere una spesa che può raggiungere i 5 o 6 milioni, il che significa metterlo nelle condizioni di non poter praticamente usufruire delle ferie. Anche questo problema deve essere esaminato e risolto.

M E N C A R A G L I A . Senza ripetere quanto già detto dai senatori Messeri e Jannuzzi, dichiaro che sono favorevole all'emendamento; tuttavia chiederei che si approfondisse meglio la situazione attuale del personale insegnante dirigente delle scuole italiane all'estero in relazione a quanto è stato proposto. Se non sbaglio, attualmente, cioè fino a quando non verrà approvato il presente disegno di legge, la materia è regolata da una legge precedente, in base alla quale questo personale ha diritto a 45 giorni per quanto riguarda i direttori e segretari e a 60 giorni per quanto riguarda il rimanente personale.

Sono d'accordo sui princìpi enunciati, ma dobbiamo, tuttavia, tenere presente che approvando la proposta dei « 45 giorni », noi diminuiamo di fatto il vantaggio attuale del personale interessato. Chiedo, pertanto, che il rappresentante del Governo ci dia un chiarimento al riguardo, oppure che si decida per un rinvio, onde avere la possibilità di accertare se la mia impressione, che nasce da un confronto con la legge del 1954, numero 1142, articolo 8, sia esatta.

P R E S I D E N T E . Il congedo rimane sempre di 60 giorni, mentre per 45 giorni verrebbe corrisposto l'assegno di sede.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Dichiaro anzitutto che accetto non solo l'emendamento Messeri e Mencaraglia-Pastore che riguarda l'aumento a 45 giorni della durata del congedo ordinario retribuito, ma anche il secondo emendamento proposto dai senatori Mencaraglia e Pa-

store al terzo comma dello stesso articolo, tendente a ridurre da otto a sei mesi, dalla data di assunzione delle funzioni all'estero, il termine per poter fruire del congedo ordinario annuale.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal senatore Mencaraglia, desidero precisare che viene stabilito il principio che si paga l'assegno di sede anche durante i 45 giorni di congedo ordinario, tenuto conto che nel periodo di congedo l'assegno di sede è legato ad una permanenza all'estero, e tenuto conto anche che durante il periodo di congedo sussistono delle spese legate alla permanenza all'estero, quali, ad esempio, le spese di affitto.

Sembra giusto, quindi, mantenere il principio dell'assegno di sede, ma non sembra altrettanto facile rendere accoglibile questo principio da parte dei Ministeri finanziari, i quali danno una valutazione dell'assegno di sede paragonabile alla trasferta, che è concetto completamente diverso.

Desidero, inoltre, assicurare il senatore Jannuzzi che il problema di carattere generale, da lui sollevato nei riguardi di tutti i diplomatici, è stato già oggetto di un disegno di legge che il Ministero degli esteri ha trasmesso al Ministero del tesoro. In analogia con quello schema di disegno di legge, prevediamo che le spese di viaggio vengano rimborsate quando si tratti di congedi per i funzionari e per la famiglia, e ciò non solo per una ragione di interesse evidente del funzionario, ma per una ragione di giustizia ed anche perchè è interesse dello stesso Stato italiano che questi nostri rappresentanti all'estero fruiscano del congedo venendo in Italia .

J A N N U Z Z I . Tradurrei la mia proposta in un ordine del giorno.

S P A N O . Ho l'impressione che non sia stato chiarito un elemento. Il senatore Mencaraglia ha detto che nell'articolo 8 della legge n. 1142 del 1954 era previsto un congedo di 60 giorni, ma occorre accertare se era previsto anche l'assegno di sede per 60 giorni. Se così fosse, anche l'emendamento che è stato proposto dal senatore Messeri non farebbe che togliere un vantaggio già concesso.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Ritengo che quanto lei afferma, senatore Spano, non sia esatto; tuttavia, per evitare dei dubbi, è bene consultare la legge.

P R E S I D E N T E . In attesa di questo chiarimento, ritengo sia opportuno accantonare l'esame dell'articolo 10 e procedere, nel frattempo, all'esame e alla votazione dei rimanenti articoli del disegno di legge.

Art. 11.

Al personale estraneo ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato di cui all'articolo 15 — secondo comma — del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, compete l'assegno di sede stabilito dall'articolo 1 lettera b) e l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 14.

A questo articolo è stato presentato, dal senatore Messeri, un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo, le parole: « e i rimborsi di cui all'articolo 15 ».

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Accetto l'emendamento del senatore Messeri.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Messeri.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 12.

Al personale assunto sul posto per l'insegnamento nelle scuole italiane e straniere di ogni ordine e grado, è assegnata una retribuzione complessiva mensile in valuta locale da determinarsi col provvedimento ministe-

riale che autorizza l'assunzione del personale stesso, in rapporto al numero delle ore settimanali di insegnamento ed in misura non superiore alle retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri da emanare di concerto con il Ministro del tesoro.

Per le supplenze di durata inferiore a un mese la retribuzione di cui al precedente comma è corrisposta in ragione di tanti trentesimi di quella mensile quanti sono i giorni complessi fra l'inizio e il termine del servizio.

Al personale contemplato nel presente articolo, assunto posteriormente al 15 dicembre 1954, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Mencaraglia e Pastore un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma.

M E N C A R A G L I A . Se non erro, il terzo comma tende a togliere un beneficio disposto dalla legge richiamata, che dava diritto agli insegnanti allo straordinariato una volta tornati in Patria.

Ignorando quali sono i motivi che portano a sopprimere un tale beneficio, chiedo al rappresentante del Governo di darci dei chiarimenti in proposito.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Sono contrario all'emendamento dei senatori Mencaraglia e Pastore e prego, anzi, i proponenti di volerlo ritirare.

La legge n. 1142 del 1954 ha abrogato l'articolo 22 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, cioè la norma in base alla quale il personale insegnante non di ruolo che aveva prestato servizio per almeno cinque anni nelle scuole italiane all'estero poteva essere assunto in ruolo dal Ministero della pubblica istruzione, senza concorso. Se noi non mantenessimo il terzo comma dell'articolo 12 del presente disegno di legge che regola la stessa materia della legge n. 1142, potremmo far supporre una diversa volontà del legislatore. Per evitare, quindi, di creare una situazione di sperequazione tra coloro che sono stati assunti sotto il vigore della legge del 1954 e quelli assunti in epoca posteriore e poichè, a nostro avviso, l'articolo 22 del testo unico del 1940 è in contrasto con il precetto costituzionale di cui all'articolo 97, secondo il quale « agli impieghi nella pubblica amministrazione si accede mediante concorsi », ritengo che l'emendamento in questione non sia da accogliere.

F E R R E T T I . Questo disposto costituzionale viene continuamente violato, tanto è vero che tutti gli impiegati locali vengono assunti senza concorso.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Gli impiegati locali, come è previsto anche per altre categorie, vengono assunti con contratti di diritto privato, cioè non assumono le funzioni caratteristiche degli impiegati dello Stato.

F E R R E T T I . Però in moltissime Amministrazioni gli impiegati sono assunti temporaneamente e poi senza concorso vengono ammessi nei ruoli!

A tale proposito posso citare numerosi esempi. Se vi sono altri motivi che suggeriscono di non sopprimere il terzo comma dell'articolo 12, allora sono favorevole al suo mantenimento, ma debbono, naturalmente, essere dei motivi diversi dal rispetto di una norma costituzionale continuamente derogata!

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari testeri.* Qui si tratta dell'Amministrazione centrale dello Stato: credo che non si possa violare una norma costituzionale!

M E S S E R I . In realtà, è avvenuto che impiegati locali siano poi stati assunti e collocati in ruolo speciale, ma non è detto che si debba continuare a farlo per quelli assunti ora!

M E N C A R A G L I A . Ringrazio il rappresentante del Governo e non insisto sul mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 12, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 13.

Al personale non insegnante assunto sul posto e addetto alle scuole italiane (vice-direttori di nazionalità straniera, segretari e medici scolastici) ed a quello ausiliario, del pari assunto sul posto, è corrisposta una retribuzione complessiva mensile in valuta locale da determinarsi col provvedimento ministeriale di assunzione, in rapporto alle ore settimanali di servizio ed in misura non superiore alle retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo vasi eccezionali da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

(*È approvato*).

Art. 14.

Al personale di cui alla presente legge spetta, all'atto dell'assunzione di funzioni all'estero, un'indennità di prima sistemazione nella misura della metà dell'assegno di sede mensile di cui all'articolo 3 con le maggiorazioni o riduzioni previste dall'articolo 4. Tale indennità non compete in occasione di trasferimento o di nuova destinazione in altra sede all'estero, prima che sia trascorso un biennio dalla cessazione del precedente servizio all'estero.

(*È approvato*).

Art. 15.

Al personale destinato all'estero è dovuto, per raggiungere la sede, per il trasferimento in altra sede e per il ritorno in Italia entro il 60° giorno dalla cessazione definitiva dal servizio all'estero:

a) il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo o aereo in posto di 1ª classe;

b) il rimborso del prezzo di trasporto sugli altri servizi per i percorsi che non possono compiersi per mezzo di ferrovia o di piroscafo o di aereo;

c) il rimborso delle spese per il trasporto del bagaglio, esclusi i viaggi per via aerea e limitatamente al peso di 100 Kg.;

d) l'indennità supplementare di cui all'articolo 12 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

I rimborsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo sono dovuti anche per il coniuge e per i figli a carico che raggiungono il capo-famiglia entro un anno dalla data di assunzioni di funzioni all'estero o da quella di cessazione dal servizio.

(*È approvato*).

Art. 16.

Le competenze di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 sono liquidate in lire italiane.

È consentito tuttavia che, su domanda degli interessati, le competenze stesse siano trasferite all'estero nella valuta adottata per il pagamento degli assegni di sede. Le operazioni di trasferimento sono peraltro effettuate nell'importo effettivamente realizzabile in base al costo dell'operazione.

(*È approvato*).

Art. 17.

Qualora, per effetto di avvenuta cessazione in una sede all'estero e successiva assunzione in altra, si renda necessario eseguire conguagli tra ratei di assegni trasferibili in valute diverse, le relative operazioni saranno disposte unicamente in lire italiane, nelle misure fissate per gli assegni dalla tabella allegata, con le maggiorazioni o riduzioni relative.

Il saldo eventualmente da versare può essere trasferito in valuta secondo le disposizioni di cui all'articolo 8. Per il personale rientrato in Italia i ratei eventualmente spettanti sono corrisposti unicamente in lire.

(*È approvato*).

Art. 18.

Al personale che usufruisca di alloggio demaniale o preso in affitto dallo Stato si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1951, n. 13.

(*È approvato*).

Art. 19

La classe degli Istituti italiani di cultura, determinata dalla tabella allegata, può essere modificata con decreto del Ministro degli affari esteri da emanare di concerto con il Ministro del tesoro.

Analogamente il decreto di fondazione di nuovi Istituti italiani di cultura, comunque denominati, ai sensi dell'articolo 12 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, ne determinerà la classe.

Con decreto del Ministro degli affari esteri sono stabilite le sedi in cui il lettore ha l'incarico di svolgere attività culturali extraaccademiche.

(*È approvato*).

Art. 20.

Il numero dei funzionari o insegnanti di cui all'articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, è elevato a 20.

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore Micara, un emendamento inteso ad aggiungere dopo le parole « è elevato a 20. », le altre « Ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge 19 luglio 1960, n. 776, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge stessa ».

M I C A R A , *relatore*. Ho creduto opportuno, per una ragione di giustizia, estendere a questo personale i benefici di cui alla legge 19 luglio 1960, n. 776.

P R E S I D E N T E . Alla fine dell'emendamento presentato dal relatore il senatore Messeri propone di aggiungere le seguenti parole: « ed ogni altra analoga disposizione adottata in favore delle carriere direttive del Ministero degli affari esteri ».

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo è d'accordo con l'emendamento proposto dal relatore ed accetta anche il testo dell'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Messeri.

Il senatore Messeri, con l'aggiunta allo emendamento già presentato dal relatore all'articolo 20, mira ad aggiornarlo, nel senso di consentire che automaticamente si applichi ai funzionari o insegnanti fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri, per la disciplina delle scuole italiane all'estero, ogni eventuale miglioramento del trattamento economico integrativo che venisse adottato a favore delle carriere direttive dell'Amministrazione degli esteri.

M I C A R A , *relatore*. Sono d'accordo anch'io con l'emendamento proposto dal senatore Messeri.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore e del quale è stata già data lettura.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'altro emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Messeri e del quale è stata già data lettura.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 20, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Sino a tale data spettano gli assegni di sede previsti dalla tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1142, commisurati ai gradi in atto al 30 giugno 1956 e, per coloro che sono stati assunti nei ruoli posteriormente a tale data, ai gradi iniziali dei rispettivi ruoli in essere alla data predetta.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Mencaraglia e Pastore un emendamento inteso a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Sino a tale data spettano gli assegni di sede previsti dalla tabella *A* allegata alla leg-

ge 10 novembre 1954, n. 1142, commisurati al grado superiore a quello in atto al 30 giugno 1956, e, per coloro che sono stati assunti nei ruoli posteriormente a tale data, ai gradi iniziali dei rispettivi ruoli in essere alla data predetta ».

M E N C A R A G L I A . La materia che si condensa in questo articolo è talmente complessa e delicata che credo non sia facile fare un'esposizione lineare e chiara dello emendamento. In sostanza si tratta di questo: inizialmente, una legge del 1951, la legge n. 1570, prevedendo l'assegno di sede per i docenti italiani all'estero, stabiliva che al passaggio di grado l'assegno di sede sarebbe stato aumentato. Sopravvenuta poi, con la legge 1° luglio 1956, l'istituzione dei coefficienti a seguito della soppressione dei gradi, i docenti che dovevano passare al grado superiore non hanno potuto beneficiare dell'aumento dell'assegno di sede in relazione a quello di grado e da allora il Ministero, se non sbaglio, non ha ancora definito il rapporto che valga a stabilire la relazione tra il grado, ormai non più considerato, e il coefficiente. Ora, se consideriamo il caso dei direttori degli istituti italiani all'estero, vediamo che la loro situazione è ancora peggiore, in quanto la legge precitata del 1951 prevedeva che i direttori, dal grado sesto in poi, non dovessero percepire più l'indennità di direzione, perchè assorbita dall'assegno di sede.

Su questa materia, a parte tutto, c'è una serie di ricorsi al Consiglio di Stato; non sono informato esattamente di come stiano le cose, ma so che ad alcuni ricorrenti il Consiglio di Stato ha risposto che il disegno di legge ora in esame avrebbe sanato il passato.

Ora, non è certo commisurando ai gradi in atto al 30 giugno 1956 che si compie un atto di giustizia! Direi piuttosto che si sanziona con una norma di legge una ingiustizia già subita; per questo, proporrei che allo emendamento già presentato, il quale corregge già un primo difetto della situazione, sia aggiunta, dopo le parole « al 30 giugno 1956 » la seguente dizione: « rapportati ai coefficienti di cui al decreto presidenziale dell'11 gennaio 1956, n. 19 ».

In questa maniera, credo che non si sanino tutte le ingiustizie subite dai singoli funzionari, ma, certamente, si potranno limitare.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Sono contrario all'emendamento, sia nella forma originaria, sia con l'aggiunta fatta oggi e illustrata dal senatore Mencaraglia, e sono contrario per due considerazioni.

La prima è una considerazione di carattere finanziario, in quanto, secondo i calcoli che sono stati fatti, l'accettazione dell'emendamento implicherebbe un rilevante onere finanziario che ammonta a circa un miliardo e 350 milioni di lire, così risultanti: lire 348 milioni per il personale addetto agli istituti di cultura; lire 970 milioni per il personale addetto alle scuole, di cui lire 570 milioni per i professori e lire 400 milioni per i maestri elementari, come risulta dalle annesse tabelle. Di tale onere dovrebbe evidentemente essere assicurata la copertura in conformità dell'articolo 81 della Costituzione e, pertanto, se dovessimo accogliere l'emendamento, saremmo costretti a inviare il disegno di legge alla Commissione finanze e tesoro, perchè non saremmo più nei limiti di copertura da essa previsti.

Aggiungo, poi, come seconda considerazione, che l'accettazione dell'emendamento darebbe luogo ad una discriminazione fra il personale già in servizio al 30 giugno 1956 e quello assunto nei ruoli posteriormente a tale data; cioè si verrebbe ad assicurare un beneficio agli insegnanti già in servizio mentre si escluderebbero quelli assunti nei ruoli successivamente, ossia proprio coloro che non hanno fruito di alcun scorrimento di carriera. Per questi insegnanti si dovrebbe quindi ricercare una soluzione diversa, per poterli allineare ai colleghi in servizio al 30 giugno 1956, allo scopo di evitare una sperequazione che non era certamente nelle intenzioni dei senatori proponenti l'emendamento.

L'attuazione della proposta creerebbe poi una grave sperequazione anche per coloro che dovrebbero avvantaggiarsene. Infatti, lo

assegno di sede stabilito dalla legge n. 1142 non è commisurato ai singoli gradi, ma a gruppi di gradi, per cui l'emendamento giocherebbe soltanto a favore di coloro che occupano l'ultimo « scalino » di ogni raggruppamento, anche se in tale scalino il docente interessato può avere, al 1° luglio 1956, la anzianità di un giorno.

Riepilogando, dunque, l'emendamento proposto dai senatori Mencaraglia e Pastore non sembra accoglibile, sia per le discriminazioni cui darebbe luogo, sia per l'onere finanziario che comporterebbe; pertanto, vorrei pregare i proponenti di non insistere.

MENCARAGLIA. Insisto nella proposta.

PRESIDENTE. Vorrei far rilevare al senatore Mencaraglia che la 5ª Commissione ha dato parere favorevole a questo disegno di legge nella previsione che la maggiore spesa si aggirasse entro determinati limiti. Abbiamo superato questo limite con l'elevazione dei termini del periodo dell'assegno di sede; se ora dovessimo arrivare alla cifra di cui ha dato notizia il Governo, saremmo costretti ad interpellare la 5ª Commissione e si arresterebbe così l'*iter* del provvedimento per una norma di carattere transitorio limitata al passato, quando, invece, abbiamo in mano un disegno di legge organico per l'avvenire.

MENCARAGLIA. Ringrazio il rappresentante del Governo e debbo anche dire di essere convinto che, nel trattare tutti gli articoli finora esaminati, ci sia stata da parte sua la massima comprensione in merito alle proposte che sono state fatte.

Per quanto riguarda l'articolo 21, c'è un elemento notevole che non può sfuggire alla nostra attenzione e, cioè, che si possa parlare come maggiore spesa di un miliardo e 350 milioni di lire, mentre, di fatto, si tratta di una minore spesa effettuata attraverso gli anni, in quanto abbiamo avuto un personale impiegato negli istituti italiani all'estero in base a leggi che garantivano un determinato trattamento; poi è sopravvenuta una legge che, in sè quasi perfetta, aveva un'imperfezione, per cui alcuni funzionari sono stati danneggiati e hanno avuto nel corso degli anni, dalla legge delega ad oggi, un miliardo e 350 milioni di meno. Rimane, quindi, il principio che, se vogliamo parlare di un atto di giustizia, dobbiamo reintegrare questi funzionari.

Naturalmente, si tratta di una spesa che richiede un riesame del provvedimento, non solo da parte della 5ª Commissione, ma anche del Ministero, che cioè si preveda la copertura, che si prevedano tutte le misure di ordine finanziario necessarie; tuttavia, per un criterio di giustizia, mi permetto di insistere su questo emendamento, perchè proprio il principio che i risparmi dello Stato debbano gravare sulle spalle dei lavoratori è un principio al quale non ci si può chiedere di accedere.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il senatore Mencaraglia parla di un diritto e si è riferito al ricorso al Consiglio di Stato. Ora, se esiste veramente un diritto da parte di questi funzionari, il Consiglio di Stato accetterà il loro ricorso e, in questo caso, si tratterà di una spesa obbligatoria che deve essere affrontata indipendentemente da ogni problema di copertura; ma il fatto stesso che si faccia ricorso ad una norma di legge, dovrebbe significare che non siamo più nel campo del diritto, del riconoscimento di un diritto e di una soddisfazione dovuta dallo Stato, bensì di un beneficio che deve essere concesso a questi funzionari.

Non entro nel merito per discutere se sia giusto o ingiusto, ma solo faccio osservare alla Commissione che, di fronte ad un problema del genere, non solo il disegno di legge si arresterebbe alla 5ª Commissione per il parere necessario, ma certamente il parere della 5ª Commissione stessa non potrebbe essere che negativo, perchè bisognerà trovare la maggiore entrata che faccia fronte ad un onere di questa natura. Perciò non si tratterebbe più del rinvio di una settimana, per il quale ovviamente nessuno di noi avrebbe alcuna obiezione da fare, ma bisognerebbe parlare di un rinvio *sine die.*

J A N N U Z Z I . Qui si dice che, per coloro che sono stati assunti nei ruoli posteriormente alla data del 30 giugno 1956, l'assegno di sede è commisurato ai gradi iniziali dei rispettivi ruoli in essere alla data predetta, cioè non tenendo conto degli eventuali gradi raggiunti dopo il 30 giugno 1956.

Poichè mi è stato rivelato che la posizione di coloro che sono stati assunti posteriormente al 30 giugno 1956 verrebbe sacrificata dal fatto che si avrebbe un trattamento corrispondente ai gradi iniziali, mentre, in realtà, dal 1956 in poi, essi possono aver raggiunto qualche grado più elevato, vorrei sapere se la norma dipende da un motivo di carattere finanziario, oppure da una ragione di carattere sostanziale.

Mi permetto solo di chiedere un chiarimento, senza alcuna proposta concreta, perchè, in verità, su questa norma devo fare una considerazione di ordine generale: il signor Presidente ha detto che si tratta di una norma a carattere transitorio, mentre io direi che si tratta, piuttosto, di una norma a carattere retroattivo e, quindi, dobbiamo procedere cautamente partendo dal principio che tutto quello che viene concesso deve essere considerato come un beneficio.

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Mencaraglia, non posso che confermare il concetto già espresso; il trattamento viene dato con effetto retroattivo, perciò andiamo cauti anche nel richiedere di più. In sostanza, che cosa chiede il senatore Mencaraglia? Vorrebbe che gli assegni di sede previsti dalla tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1142, fossero commisurati al grado superiore a quello in atto al 30 giugno 1956! Mi sembra un po' eccessivo, ripeto, di fronte al carattere di retroattività della norma.

M E N C A R A G L I A . Vorrei solo chiedere scusa, signor Presidente, per l'inesattezza di prima: ho attribuito al Consiglio di Stato un argomento che si riferisce, invece, all'Avvocatura dello Stato, portato in discussione il 31 dicembre di quest'anno.

P R E S I D E N T E . Vorrei chiedere alla Commissione se non sia il caso di rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta, in modo che il Sottosegretario di Stato possa dare i chiarimenti richiesti anche dal senatore Jannuzzi.

Indubbiamente, se ci sono dei diritti precostituiti, si possono far valere di fronte all'Autorità giudiziaria competente; ma oggi, con una norma di carattere retroattivo, si verrebbe a troncare ogni possibilità di riconoscimento di diritti effettivi, se questi preesistessero e, quindi, è forse opportuno che la materia venga chiarita dal Sottosegretario di Stato con tutti gli elementi in suo possesso.

M E S S E R I . Questo disegno di legge si trascina da lunghi mesi e la norma in questione, nonostante possa dare adito a discussioni, indubbiamente costituisce un beneficio e sono sicuro che tutti gli insegnanti italiani all'estero, se interrogati *ad hominem*, risponderebbero: accettiamo il provvedimento così com'è purchè sia approvato!

Ci sono delle ragioni umane che bisogna tener presenti e, pertanto, vorrei pregare la Commissione di non indugiare e di venire oggi stesso ad una conclusione.

M E N C A R A G L I A . Gradirei solo che venisse precisato in che cosa consistono questi benefici.

Se ripercorriamo tutti gli articoli approvati, dobbiamo convenire, come del resto è stato già detto nella presentazione del disegno di legge, che essi tendono a garantire alcuni risparmi allo Stato. Con gli emendamenti siamo ritornati al beneficio della legge n. 1142 e l'unica attesa, se pure c'era, era centrata sul fatto che non venisse tolto il diritto già sancito da una legge precedente. Benefici non ne abbiamo stabiliti.

Adesso siamo al *punctum dolens* dell'articolo 21 e le attese si riferiscono alle questioni da me esposte. Non c'è alcuna fretta di chiudere una strada tuttora aperta, ma ci sono pressioni, aspettative giustificate perchè la Commissione degli esteri del Senato sani una ingiustizia subita: questo sì.

M E S S E R I . Siamo di fronte ad una aliquota d'insegnanti per i quali, secondo

me, l'articolo 21 prevede dei vantaggi sul cui parametro non posso fornire elementi — lo potrà fare il Sottosegretario di Stato nonostante la difficoltà di fornire elementi su una materia così complessa —, ma in sostanza, tutti gli altri insegnanti all'estero attendono con ansia l'approvazione di questo disegno di legge. La mancata approvazione, il ritardo aggraverebbe maggiormente lo stato di disagio dei nostri istituti all'estero e, pertanto, mi permetto di insistere per l'approvazione del provvedimento.

S P A N O . La difformità di pareri che si manifesta tra i senatori Mencaraglia e Messeri dimostra che non abbiamo ancora una visione chiara di tutta la portata dell'articolo 21, per cui mi sembra estremamente ragionevole e cauto seguire la linea indicata dal nostro Presidente, cioè di studiare a fondo il problema e vedere se ci sono dei diritti precostituiti che potrebbero essere colpiti.

P R E S I D E N T E . Per chiarire il mio pensiero, le cose stanno in questi termini: o qui si tratta di un diritto precostituito, del quale hanno parlato i senatori Mencaraglia e Pastore, ed allora mi sembra grave che con una norma di carattere retroattivo si precluda la possibilità di renderlo azionabile; oppure non si tratta di un diritto precostituito, ed allora credo che si potrebbe eventualmente anche pensare alla soppressione di tutta questa materia.

Qui il senatore Mencaraglia vuole fare riconoscere per legge un diritto che è in contestazione; d'altra parte, la norma presentata potrebbe troncare l'azione in atto per la rivendicazione di questo diritto. Se fosse possibile sopprimere il capoverso dell'articolo 21, si lascerebbe la questione impregiudicata dinanzi all'autorità competente e si eviterebbe il grave scoglio della copertura, perchè è chiaro che, ove si dovesse introdurre l'emendamento del senatore Mencaraglia, bisognerebbe poi reperire la necessaria copertura per poter approvare il disegno di legge.

In questa situazione, riterrei opportuno che la discussione venisse rinviata per consentire al Governo di procedere allo studio della materia e trovare la soluzione migliore da proporre nella prossima settimana; questo naturalmente ove la Commissione non decida di andare oltre e passare alla votazione.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Le ragioni di urgenza richiamate dal senatore Messeri sono da me condivise; esistono delle aspettative che non sono legate soltanto all'articolo 21, per cui si sollecita di approvare il disegno di legge così come è stato presentato nel testo governativo.

Per un senso di onestà, debbo anche aggiungere che, ritardando di una settimana, per quello che riguarda l'emendamento proposto dai senatori Mencaraglia e Pastore, il mio parere non potrà subire modifiche, perchè, a parte le considerazioni di merito che ho fatte, c'è un problema di copertura che non si può risolvere nel giro di una settimana; potrò, invece, prendere in esame quali sarebbero le conseguenze della proposta fatta dal signor Presidente, cioè di sopprimere questo capoverso.

P R E S I D E N T E . Se si dovesse accedere alla tesi del rinvio, vorrei pregare coloro i quali intendessero presentare emendamenti di farlo subito, per avere il tempo di poterli studiare. Bisogna tenere presente che ci troviamo di fronte ad una materia delicata, che tocca problemi giuridici ed economici, per cui non è possibile improvvisare in questa sede; perchè ci troveremmo, altrimenti, nelle stesse condizioni di oggi.

F E N O A L T E A . Se manca un emendamento soppressivo del secondo capoverso, lo presento io e spero che i colleghi lo accettino.

M E S S E R I . Non vorrei che, nell'intento di migliorare, noi peggiorassimo la situazione. Forse, il Sottosegretario di Stato potrà rendersi interprete presso il Governo nel senso di venire incontro a quei casi e disciplinarli nel modo più equo possibile, a prescindere dal fatto della pendenza di ricorsi presso il Consiglio di Stato.

J A N N U Z Z I . L'esistenza di ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato è veramente un elemento nuovo che lascia perplessi; forse il senatore Messeri può dirci qualcosa sul loro contenuto.

Data la mia ignoranza in proposito, debbo dire in coscienza che ho qualche preoccupazione: non so se questa norma è stata ispirata dal desiderio di risolvere favorevolmente per gli interessati, o favorevolmente per lo Stato, i ricorsi pendenti; in ogni caso, siccome la buona fede si presume sempre da parte del Governo, sono per il mantenimento e non per la soppressione della norma stessa.

M E S S E R I . Non ho elementi precisi sulla situazione. Con la norma in questione si desidera venire incontro alle richieste degli insegnanti interessati. Il senatore Mencaraglia dice che, se alcuni ricevono dei benefici, altri non ricevono gli stessi benefici: forse può avere ragione, ma mi domando se, in nome di questi, valga la pena di ritardare tutto il disegno di legge e se non sia possibile risolvere questo problema, che è un problema marginale, nell'economia generale del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Per me la questione è questa: non vorrei che l'ultimo comma dell'articolo 21 troncasse d'imperio le azioni in atto per la rivendicazione di un diritto. Se il Governo potesse dirci che questo non accadrà perchè la norma è indipendente dal ricorso e dall'esito del ricorso al Consiglio di Stato, oppure che, sopprimendo questa norma e lasciando impregiudicata la questione in corso, la legge potrà essere senza alcun danno approvata, mi sembra che potremmo essere tranquilli.

Se non esistono diritti precostituiti e se il senatore Mencaraglia intende con il suo emendamento costituire da oggi, *ex novo*, questi diritti, è certo che la questione della copertura si presenta imponente.

M E N C A R A G L I A . Sono disposto a rinunciare all'elemento nuovo dell'emendamento, cioè al « grado superiore »; limiterei, pertanto, la mia proposta al richiamo di un decreto che esiste e lascerei, quindi, le parole: « commisurati ai gradi in atto al 30 giugno 1956 e rapportati ai coefficienti di cui al decreto presidenziale dell'11 gennaio 1956, n. 19 ».

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ci troviamo ad improvvisare una materia difficile, ma ringrazio il senatore Mencaraglia perchè elimina una difficoltà notevole rinunciando al « grado superiore ». Resta, tuttavia, la seconda osservazione, e cioè che qui l'assegno di sede viene fissato per gruppi e non per coefficienti o gradi, tanto è vero che l'assegno di sede è uguale per i gradi terzo, quarto e quinto.

Come riusciremo a collegare questo principio dell'assegno di sede con il principio dei coefficienti?

P R E S I D E N T E . Si dovrebbero raggruppare i coefficienti in gruppi e poi fare la media.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Per quanto riguarda la richiesta del Presidente Gava, desidero essere onesto nei confronti della Commissione perchè è mio dovere.

Ritengo che il testo come è stato presentato dal Governo non abbia nessuna volontà nè intenzione di precludere dei diritti che i singoli possano far valere nei confronti del Consiglio di Stato, però non sono in grado in questo momento di escludere tassativamente la cosa perchè mi trovo di fronte ad un problema nuovo.

F E R R E T T I . Il presente disegno di legge è stato presentato dal 14 luglio dell'anno passato e dopo nove mesi non siamo ancora in grado di vararlo!

S P A N O . Sono sorte delle difficoltà!

F E R R E T T I . Non vedo come questo disegno di legge possa compromettere eventuali ricorsi in sede amministrativa da parte di chi ne avesse diritto.

J A N N U Z Z I . Ricorsi in sede giurisdizionale, non amministrativa!

F E R R E T T I . Questi ricorsi quando vengono decisi? Si aspetta proprio questo disegno di legge per decidere?

Per questi concetti, sia pure semplicistici, aderisco alla proposta del senatore Messeri: del resto anche il relatore può dirci qualcosa in merito!

P R E S I D E N T E . Il senatore Messeri ha fatto delle osservazioni dalle quali si deduce che sopprimendo si danneggerebbe.

M E S S E R I . La soppressione lascia sempre la possibilità di regolare il problema.

J A N N U Z Z I . Perchè ogni volta che si parla di rinviare l'esame di un disegno di legge si deve sempre pensare ad un rinvio alle calende greche?

Rinviamo il seguito della discussione per un breve lasso di tempo.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* D'accordo.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Rimborso al comune di Firenze per l'acquisto dell'immobile da destinare a sede dell'Università europea » (1825)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rimborso al comune di Firenze per l'acquisto dell'immobile da destinare a sede della Università europea ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

F E R R E T T I . Mi domando se questo acquisto è stato fatto nel rispetto delle garanzie previste dalla legge sulla contabilità dello Stato, perchè se il comune di Firenze voleva comprare questo immobile, doveva anche pagarlo oppure, in caso contrario, doveva interpellare prima l'Ufficio tecnico erariale.

Sono convinto che siamo tutti galantuomini, ma, se fosse vero, non occorrerebbero più le leggi!

Ora, il comune di Firenze ha pagato l'immobile senza alcun controllo (forse l'ha anche ricevuto in regalo), e non è ammesso che un Comune compri di sua iniziativa e poi si rivolga allo Stato per farsi rimborsare. Questo è un precedente veramente pericoloso che si viene a creare!

A parte questa prima obiezione di carattere tecnico-amministrativo, che la Commissione deve assumere la responsabilità di risolvere, ossia a parte il quesito se un ente qualsiasi può comprare in nome dello Stato senza che vi siano le garanzie necessarie, debbo far rilevare anche che purtroppo questa Università non sarà mai una Università europea. Abbiamo, infatti, ascoltato nell'ultima riunione a Strasburgo un rappresentante tedesco affermare che la sede di una Università europea non può essere che Berlino. Tesi assurda e ridicola, ma il rappresentante del Governo italiano sa benissimo che sono state fatte delle opposizioni anche da altre parti, soprattutto da parte francese. Non si vuole, in sostanza, riconoscere a quella di Firenze i caratteri di una Università europea.

A me pare che si sia messo il carro dinanzi i buoi, perchè è stato fatto l'acquisto di quest'area quando la cosa non era ancora matura.

Tutto questo ha un carattere reclamistico, di Firenze e del suo Sindaco; questa è propaganda pura e semplice!

P R E S I D E N T E . Desidero, in ordine ad uno dei rilievi prospettati dal senatore Ferretti, richiamare l'attenzione della Commissione su quanto viene affermato nella relazione governativa che accompagna il presente disegno di legge. Nella relazione è detto che « i Consigli della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) hanno approvato l'istituzione di un'Università europea e

designato la città di Firenze a sede di tale organismo ».

F E R R E T T I . Non è vero, basta esaminare i carteggi!

C E S C H I , *relatore*. In questo caso non possiamo procedere oltre, perchè il disegno di legge è basato su questa premessa!

F E R R E T T I . Dopo si sono verificate delle difficoltà!

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero rispondere anzitutto alle due osservazioni fatte dal senatore Ferretti.

Per quanto concerne la prima osservazione, desidero far rilevare che l'acquisto è stato fatto dal comune di Firenze e naturalmente esistono delle leggi comunali e provinciali che stabiliscono le norme cui l'Amministrazione deve attenersi per quello che riguarda l'acquisto di immobili. La delibera approvata dal Consiglio comunale di Firenze è stata sottoposta alla Giunta provinciale amministrativa e avrà ricevuto anche il parere dell'Ufficio tecnico erariale, poichè anche i Comuni sono assoggettati a norme press'a poco corrispondenti a quelle previste per lo Stato. Esiste un controllo non solo di legittimità, ma anche di merito, secondo la legislazione attuale. Esistono nei confronti dell'Amministrazione comunale maggiori cautele.

Debbo, inoltre, aggiungere che l'istituzione dell'Università europea a Firenze non rappresenta un fatto cittadino che possa rispondere ad un legittimo desiderio del Sindaco e della cittadinanza di Firenze, ma un fatto che interessa la comunità nazionale, perchè sono evidenti i vantaggi sul piano nazionale.

Per quanto riguarda la seconda osservazione, debbo dire che è esatto che i Consigli della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) hanno dato il loro parere pienamente favorevole alla istituzione di una Università europea a Firenze. Il problema è stato oggetto di lunghe e appassionate discussioni in sede di Consiglio dei ministri della Comunità europea ed in questa sede sono state avanzate difficoltà, in un primo momento, da parte della Germania, difficoltà che non riguardavano l'istituzione dell'Università a Berlino, ma il particolare ordinamento scolastico tedesco. Anche questa difficoltà è stata però superata. Vi è stato, inoltre, il parere favorevole dell'Olanda, del Belgio e del Lussemburgo; per quello che riguarda la Francia, sono state avanzate delle osservazioni...

Ma sul problema dell'Università europea anche la Francia si è dichiarata d'accordo. In questa situazione è sembrato utile al Governo italiano di procedere, anche perchè, se dovessero restare queste riserve, in ogni caso avremmo un primo nucleo, con un certo numero di facoltà, che avrebbe sede a Firenze e che avrebbe piena validità per l'Università europea.

È nostra intenzione anche che l'Università non resti chiusa soltanto ai Paesi europei, perchè abbiamo sempre affermato in sede di Consiglio d'Europa che, nel campo culturale, ci devono essere collaborazioni più vaste.

È evidente che se queste sono le posizioni del Governo, per quanto riguarda le posizioni dei singoli parlamentari esistono molti desideri e molte obiezioni; esistono desideri in ordine a particolari facoltà universitarie, ma direi che proprio questa situazione, piuttosto che a rallentare lo sforzo, ci dovrebbe spingere a procedere, perchè solo così potremo essere in grado di mantenere questa tradizione culturale nel nostro Paese.

Aggiungo ancora che, per quanto riguarda alcune facoltà tecniche e scientifiche, si pone un problema che solo apparentemente è estraneo alla politica europea, e cioè quello di ammettere la partecipazione di studenti dei così detti Paesi in via di sviluppo. Quindi, secondo studi fatti dal Ministero della pubblica istruzione, si pensava ad una università articolata che avesse un nucleo legato alla C.E.E.A., con alcune facoltà, soprattutto di carattere tecnico-scientifico, che potessero svolgere questa funzione più ampia di assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo.

Pertanto, anche per questa considerazione, mi pare evidente l'interesse del nostro Paese

all'approvazione di questo disegno di legge. Ringrazio il senatore Ferretti per le sue osservazioni, ma credo che esse dovrebbero portarci ad accelerare il voto favorevole, piuttosto che a ritardare o respingere il provvedimento.

F E N O A L T E A . Non entro nel merito, però non posso non associarmi alle osservazioni del senatore Ferretti per quanto riguarda l'ortodossia amministrativa, e qui prego il rappresentante del Governo di consentirmi di dire che le sue argomentazioni non mi hanno convinto. A parte questo, vorrei proporre un emendamento soppressivo dell'articolo 2, perchè non è serio, in sede legislativa, prevedere la mancata esecuzione della legge nel testo della legge stessa.

J A N N U Z Z I . Si parla di « mancata destinazione ».

M I C A R A . Sono d'accordo con il Governo e aggiungo un altro argomento. Noi sappiamo che i nostri *partners* della Comunità europea hanno potuto ottenere determinate assegnazioni, nei loro Paesi, di assemblee e di uffici, essendosi precostruiti di fatto persino i relativi stabili, e sappiamo benissimo che la Casa d'Europa a Strasburgo, per esempio, fu fatta proprio con l'intendimento di costituire un precedente.

F E N O A L T E A . Quella è stata fatta dallo Stato.

M I C A R A . L'aspetto più rilevante di questa questione è costituito dal fatto che la sede di un'Università europea sia a Firenze e che noi avvaloriamo quest'opera tenendo conto, ripeto, anche dell'esempio dato dagli altri Paesi i quali ci hanno sempre messo di fronte ai fatti compiuti, e cioè a stabili già costruiti.

L'altro aspetto per me è meno rilevante e non è da contestare in questa sede, perchè, a quest'ora, l'amministrazione del comune di Firenze, come tutte le altre Amministrazioni, avrà saputo regolarsi per l'acquisto dell'immobile ottemperando alle norme di legge.

J A N N U Z Z I . Qui non si discute sulla opportunità o meno di affidare a Firenze la sede dell'Università europea; nessuno pensa che politicamente non sia il caso di favorire e secondare la venuta di un'Università europea in questa città, tanto più che, come ha detto il Governo, una volta radicata, è un po' difficile che possa sradicarsi.

La preoccupazione del senatore Ferretti per l'ipotesi che questa Università, destinata oggi a Firenze, possa domani trasferirsi altrove, trova risposta nell'articolo 2, nel quale è detto che, ove ciò dovesse accadere, cioè ove la mancata destinazione dovesse verificarsi — e questo è un caso di mancata destinazione, non è un caso di mancata esecuzione — l'immobile tornerebbe allo Stato. La obiezione fondamentale, invece, che bisogna fare è la seguente: in base a quale norma, tra quelle che regolano i rapporti tra Stato e Comune, i Comuni acquistano e lo Stato rimborsa? Con questo criterio, vi dico francamente che qualsiasi Comune potrebbe costruire le sue sedi e chiedere il rimborso delle spese allo Stato!

Qui, ripeto, non si discute sull'opportunità o meno di questa Università a Firenze, non si discute neanche il fatto che lo Stato debba dare la sede a questa Università di Firenze, non si discuterebbe neppure nel caso in cui il comune di Firenze volesse offrire la sede, ma quello che non riusciamo a capire è questo: il Comune compra, il Comune resta intestatario e poi dice: rimborsatemi quello che ho speso! Sta tutta qui l'anomalia di questo disegno di legge, per cui proporrei, se possibile, un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 e sostitutivo dell'articolo 2, con il quale si dica che lo Stato è autorizzato ad acquistare fino all'ammontare di 150 milioni — perchè tanto ha pagato il comune di Firenze — un complesso immobiliare in Firenze, destinato a sede dell'Università europea.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Credo sia mio dovere rispondere alle osservazioni del senatore Jannuzzi, che hanno indubbiamente un peso rilevante e che debbono essere tenute in considerazione da parte della Commissione.

Per quali ragioni abbiamo ritenuto preferibile che l'acquisto venisse fatto dal Comune piuttosto che dallo Stato italiano? Mi pare che le ragioni fondamentali siano due.

La prima ragione è quella che, nei confronti della Comunità europea, sin dall'inizio abbiamo preferito considerare il problema sul piano della comunità cittadina piuttosto che su quello dello Stato, che avrebbe aumentato le difficoltà, e abbiamo sottolineato più volte il valore della città di Firenze, per le sue tradizioni culturali. Di fatto, è chiaro che la città di Firenze, anche per le condizioni del suo bilancio, non avrebbe la possibilità di assumere una spesa facoltativa, e quindi, per superare questa difficoltà, ci sarebbe l'intervento dello Stato.

Una seconda ragione sarebbe la seguente: il provvedimento dovrà essere esaminato da parte della Commissione e fino a questo momento è dubbio lo statuto che dovrà reggere questa Università. Piuttosto che darle carattere di Università statale italiana, pensiamo che sia preferibile darle il carattere di un'Università retta da un consorzio, di cui dovrebbero fare parte le Comunità europee, il comune di Firenze e le istituzioni universitarie di diversi Paesi. In questa attesa, il comune di Firenze resterebbe oggi proprietario della sede. Il giorno in cui si discuterà lo statuto, nell'ipotesi di un'Università statale, è chiaro che la proprietà dovrà passare allo Stato italiano — ma io mi auguro che questa ipotesi sia scartata perchè darebbe a questo istituto un carattere nazionale —; se invece dovesse prevalere l'idea di creare questo consorzio, per cui esistono delle difficoltà ma che sarebbe la strada più meritevole di essere battuta, evidentemente il comune di Firenze cederà a questa istituzione europea, a questo consorzio, la proprietà dell'immobile in cui dovrà aver sede l'Università.

Pertanto, se dovessimo accettare l'emendamento proposto dal senatore Jannuzzi, finiremmo col prendere fin da questo momento decisioni di merito che, invece, debbono restare impregiudicate. Credo, quindi, sia opportuno provvedere alla copertura per non creare difficoltà maggiori al bilancio del comune di Firenze, riservando il problema del definitivo proprietario al momento in cui discuteremo lo statuto.

Mi permetto di insistere, poi, sull'articolo 2; qual'è infatti il significato di tale articolo? Non certamente quello di mettere in dubbio il fatto che venga realizzata l'istituzione a Firenze, bensì quello di prendere una misura di garanzia nei confronti del comune di Firenze nell'ipotesi che, ad un certo momento, versata la somma, il Comune possa destinare il complesso immobiliare ad uffici, o ad accademie culturali perchè, in questo caso, lo Stato avrebbe pagato senza ricevere il corrispettivo.

P R E S I D E N T E . Per quanto riguarda lo stato di urgenza, non condivido del tutto l'osservazione, ma credo che possa essere superata se faremo un'aggiunta al disegno di legge dicendo che la disposizione varrà anche in deroga alla legge n. 164 del 1954.

Non so, adesso, se la Commissione desidera esaminare più accuratamente questo provvedimento, oppure preferisca decidere oggi stesso.

B A T T I S T A . Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di Stato per aver chiarito esattamente la portata del problema; rimane, però, sempre il rilievo di fondo sollevato dal senatore Jannuzzi.

Il fatto che domani si costituisca un consorzio o altro, non toglie la possibilità allo Stato di conferire a questo consorzio, anche a titolo gratuito, lo stabile oggetto del presente disegno di legge. Non mi sembra valido, onorevole Sottosegretario, quello che lei ha detto, cioè, che questa Università è stata promossa da un Comune d'Italia, sia pure tanto rispettabile quale quello di Firenze. La questione è nata dalla esigenza della politica che stiamo facendo, nell'ambito delle Comunità europee, ancora più oggi che si parla addirittura di una politica comune anche nel campo della cultura europea; ed in questo quadro il Governo decise di sollecitare la creazione di un Istituto di studi superiori europeo.

Ora, ad un certo momento il Comune di Firenze ha avanzato la sua candidatura e tutti sono stati d'accordo, perchè, effettiva-

mente, venisse riconosciuto che nella ripartizione di istituzioni comunitarie, ripartizione nella quale l'Italia non ha avuto niente, se si doveva fare un'Università europea il posto più adatto sarebbe stato l'Italia e, parlando dell'Italia, il posto più idoneo sarebbe stato Firenze, per le sue tradizioni storiche e culturali. Quindi, l'intervento del comune di Firenze non ha valore determinante.

Siccome, poi, per istituire questa Università è sorta l'idea di creare un consorzio cui contribuirebbero le università europee, gli istituti di cultura — e gli stessi privati sono stati invitati a contribuire — non c'è una preclusione perche gli Stati partecipino a questo consorzio, per cui, mi sembra, onorevole Sottosegretario di Stato, che l'intervento del senatore Jannuzzi sia particolarmente opportuno, in quanto mira ad aggiungere un articolo con il quale si dica che il Governo italiano è autorizzato a conferire il palazzo acquistato dal Comune, sia pure a titolo gratuito, al costituendo Ente. Dico questo, oltre che per ragioni giuridiche, anche per ragioni pratiche, perchè l'organizzazione universitaria è una cosa grossa nella quale tutti devono poter dire la loro parola ed esprimere il proprio intendimento. Ma l'intervento di un Comune complica le cose; domani il Comune proprietario del palazzo detta delle norme, delle disposizioni per la formazione di questa Università che possono essere in contraddizione con quelli che sono gli indirizzi politici del Governo italiano e anche l'indirizzo generale delle Comunità europee.

Veniamo così a creare confusione tra due questioni, che non hanno niente a che fare con il problema più vasto di creare una Università europea.

Mi permetto quindi di sostenere la tesi del senatore Jannuzzi, aggiungendo però un articolo che dica che lo Stato è autorizzato a conferire a titolo gratuito al costituendo ente questo palazzo quando sarà arrivato il momento opportuno.

P R E S I D E N T E . Ho l'impressione che la Commissione non sia ancora matura per decidere in merito al disegno di legge in esame.

Il rappresentante del Governo ha ascoltato le osservazioni e le obiezioni che sono state mosse e che ritengo possano essere riassunte così: si deve distinguere tra titolarità, proprietà dell'immobile e destinazione dell'immobile. La titolarità e proprietà nulla vieta che siano dello Stato, mentre la destinazione in uso gratuito può essere data ad una determinata istituzione.

Quando si farà l'Istituto e ci sarà il contributo anche degli Stati esteri, può darsi che il nostro Stato sia chiamato a cedere anche la proprietà dell'immobile; in questo momento, in cui tutto è incerto e fluido, secondo quanto ho sentito, il Demanio dovrebbe essere il titolare, con una destinazione precisa, già consacrata nel disegno di legge in esame e in seguito agli ulteriori sviluppi dell'iniziativa e in relazione ad essi lo Stato firmerà i nuovi impegni.

Pregherei il rappresentante del Governo di esaminare se non sia il caso di tenere conto delle osservazioni emerse in sede di discussione ed eventualmente proporre, se lo ritiene opportuno, in una prossima seduta, una diversa formulazione del disegno di legge salvo, naturalmente, ritornare sul primitivo testo, se il Governo fosse di diverso avviso.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Come è mio dovere, terrò conto delle osservazioni formulate. Debbo dire, per dovere di sincerità, di non essere molto convinto delle considerazioni addotte dal senatore Battista. Mi domando, stabilito che la destinazione debba essere quella dell'Università europea e stabilito con l'articolo che qualora venisse a mancare questa destinazione i 200 milioni tornerebbero allo Stato, mi domando, ripeto, quali inconvenienti vi siano nel fatto che in questa fase provvisoria la titolarità resti al comune di Firenze, salvo poi il passaggio alla costituenda Università.

B A T T I S T A . Non vi sarebbe alcun inconveniente se pagasse il comune di Firenze!

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Anche il contratto ipotizzato

dal senatore Battista tra comune di Firenze e Stato italiano è fuori della realta!

Se dovessimo stabilire tutta l'organizzazione universitaria, potrebbe, evidentemente, sorgere tali ipotesi, ma ci riferiamo ad una parte minima di una spesa notevole quale è quella relativa al funzionamento dell'Università.

In questo momento mi domando se vi siano delle ragioni che giustifichino questo trapasso della proprietà che dovrebbe verificarsi tra Comune di Firenze e Stato italiano, oppure se può essere evitato.

Ho voluto esprimere la mia opinione per dovere di sincerità; tuttavia considererò con tutta l'attenzione le osservazioni fatte dai senatori Jannuzzi, Ferretti e Battista.

F E R R E T T I . Anche del senatore Fenoaltea.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. No, perchè il senatore Fenoaltea si è riferito ad un altro caso che dovrebbe essere sanato in altro momento.

In ogni modo sentirò anche il parere del Ministero della pubblica istruzione, perchè in questa materia abbiamo proceduto e dobbiamo continuare a procedere in stretto accordo.

P R E S I D E N T E . Il rappresentante del Governo accetta il rinvio del disegno di legge; pertanto, ritengo, a questo punto, sia opportuno rinviare il seguito della discussione ad una prossima seduta.

M E N C A R A G L I A . Desidero proporre degli emendamenti diversi da quelli presentati dai colleghi sino a questo momento.

Mi asterrò da ogni premessa sulla istituzione dell'Università europea; non mi pronuncio in merito perchè sono cose alle quali non crediamo. Non crediamo ad un contenuto scientifico dell'Istituto, nè ad una sua validità politica permanente, ma ad una politica di contingenza. Noi siamo per i rapporti internazionali e non nazionali, voi siete più limitati.

Desidero solo considerare il clima nel quale il comune di Firenze ha effettuato questo acquisto.

J A N N U Z Z I . Il comune di Firenze non ha acquistato, ha deliberato di acquistare!

M E N C A R A G L I A . Accetto la sua correzione.

P R E S I D E N T E . Ascoltiamo le proposte di emendamento del senatore Mencaraglia, in modo che il rapprasentante del Governo possa prenderne conoscenza!

M E N C A R A G L I A . Il clima fiorentino è più universale, nelle visioni politiche, di questa discussione. Tuttavia, se si addiviene a questo acquisto, non è giusto che venga a gravare sulle spalle dei contribuenti. Per queste ragioni, ritengo sia opportuno mantenere tutti i tre articoli contenuti nel testo governativo ed emendare l'articolo 2 secondo la seguente formulazione:

« Nel caso di mancata o cessata destinazione per lo scopo previsto dall'articolo precedente, detto complesso immobiliare verrà trasferito, senza alcun corrispettivo, in proprietà dello Stato e destinato ad uso scolastico ».

P R E S I D E N T E . Non si può prevedere per il futuro!

M E N C A R A G L I A . Sembra un futuro immediato!

P R E S I D E N T E . No, è stato lei, senatore Mencaraglia, a fare l'ipotesi di una mancata o cessata destinazione che potrà, in realtà, avvenire fra 30 o 40 anni!

M E N C A R A G L I A . Però prevediamo tutto!

P R E S I D E N T E . No, è lei che prevede debba necessariamente essere destinato ad uso scolastico.

M I C A R A . Visto che stiamo entrando nel merito, ritengo sia doveroso sollevare un'altra questione e cioè se la scelta fatta dal comune di Firenze per quel famoso stabile sia la più adeguata.

P R E S I D E N T E . Comunque, di tutto ciò si discuterà in altra occasione. Allo stato attuale dei fatti, mi pare veramente preferibile, ove non vi siano osservazioni, rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari